pagina 1 di 5 N. R.G. 6965 /2018

# REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

# PRIMA CIVILE

In persona del giudice monocratico d.ssa V.Rascioni, ha pronunziato la seguente

# SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero R.G. 6965/2018, avente per oggetto:

RISARCIMENTO DANNI promossa da

 $V^{****}$ a  $L^{****}$ a , rappresentato e difeso dallavv.  $S^{****}$ a  $C^{****}$ o per procura in calce al ricorso introduttivo

-S\*\*\*a -

nei confronti di

Condominio di via A\*\*\*\*S, 256 ad Ancona in persona dellammi nistratrice pro tempore, rappresentato e difeso dallavv. D\*\*\*\*a Di G\*\*\*\*e per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- CONVENUTO -

sulle seguenti

# **CONCLUSIONI**

precisate dalle parti alludienza del 14.07.2021:

PER PARTE ATTRIC E:

Sentenza n. 4/2022 pubbl. il 03/01/2022

RG n. 6965/2018

# pagina 2 di 5

Voglia l ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice designando, condannare il Condominio di Ancona, via A\*\*\*\*S n. 256, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti dal sig. V\*\*\*\*a Sa Ivatore, quantificati in complessivi euro 17.325,88, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, di cui euro 5.723,50 per i danni subiti alla sua proprietà, così come quantificati dal CTU nel ricorso ex art. 696 cpc proposto, euro 1.000,00 per l e spese che dovrà sostenere per trasferirsi in una struttura ricettiva, ed euro 7.466,76 per spese legali e tecniche sostenute per il giudizio di accertamento tecnico preventivo proposto, euro 2.500,00 per i danni da mancato godimento dell immobile e dann i morali patiti dal ricorrente e dalla sua famiglia ed euro 635,62 per il lavaggio dei vestiti come da fattura della xxxxxxxxxxx & C. s.a.s.

Alla anzidetta somma dovrà essere detratto limporto corrisposto dal Condominio di 11.500,00 euro ed accettato dal sig. V\*\*\*\*a L\*\*\*\*a a titolo di parziale risarcimento del danno.

Con vittoria di spese e di onorari

In via istruttoria (.)

### PER PARTE CONVENUTA:

Piaccia allIll.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

- 1. Nel merito considerare la somma di 11.500,00 offerta banco iudicis dalla resistente pienamente sadisfattiva delle ragioni tutte avanzate dal ricorrente V\*\*\*\*a e per i danni e per le spese legali sostenute, respingere tutte le ulteriori domande for mulate dal Sig.V\*\*\*\*a nei confronti del Condominio.
- 3. Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa oltre agli accessori di legge per la fase giudiziale successiva all'offerta formulata: condannare, si opus, il ricorrente ex art. 96 cpc;

In via istruttoria ()

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor L\*\*\*\*a V\*\*\*\*a ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale ai sensi dellart.702 bis c.p.c. al fine di ottenere il risarcimento dei dan ni subiti nel febbraio 2016 a causa di infiltrazioni provenienti

dagli scarichi condominiali del contiguo fabbricato; tenuto conto di quanto emerso dallaccertamento tecnico preventivo già svolto, ha originariamente chiesto che il condominio resistente ven isse condannato anche a riparare la tubazione nel tratto in cui sarebbe stata accertata unulteriore problematica, sollecitando il giudice a provvedere a riguardo in via durgenza ai sensi dellart.700 c.p.c..

Costituendosi in giudizio, il condominio conve nuto ha preliminarmente evidenziato di aver già risolto

lulteriore problematica lamentata dal ricorrente; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea,

evidenziando che la C.T.U. già svolta non avrebbe accertato la sicura riconducibilità dei da nni alla tubazione condominiale e contestando comunque lentità del risarcimento richiesto.

# pagina 3 di 5

Allesito delludienza tenutasi in data 27.02.2019, lattore ha riconosciuto che effettivamente la controparte aveva provveduto a tale ulteriore riparazione, rinunc iando alla domanda avanzata a riguardo in via cautelare e nel merito.

Dopo la conversione del rito ed il deposito delle memorie e repliche previste dallart.183 comma VI c.p.c., la presente causa è pervenuta in decisione senza lassunzione di alcun mezzo di prova orale. La C.T.U. espletata nellambito del precedente accertamento tecnico preventivo, seppure svolta dopo lesecuzione del primo intervento sulle tubazioni ed il parziale ripristino dei danni lamentati dal signor V\*\*\*\*a (cfr. pag. 4 della relazion e peritale), ha infatti già consentito di accertare che la conduttura fognaria è risultata ostruita per diversi mesi e che lostruzione, impedendo il regolare deflusso delle acque di scarico, ha avuto come conseguenza una fuoriuscita dei liquami dai racco rdi delle tubazioni e

dai pozzetti (cfr. pag. 5 della citata relazione).

Chiamato poi ad individuare il tratto del sistema fognario cui dovessero imputarsi in via prevalente le problematiche lamentate dallodierno attore, lausiliare del giudice ha precis ato che il pozzetto A è risultato ostruito e responsabile di versamento, pur non escludendo che la parziale ostruzione del pozzetto B possa aver concorso nella determinazione del danno (cfr. pag. 11 della medesima relazione).

Le richieste di ulteriori ap profondimenti avanzate nella presente sede dal condominio convenuto risultano pertanto superflue, essendovi già elementi più che adeguati per individuare una responsabilità

quantomeno concorrente e solidale in capo alla medesima parte.

Risulta del resto op portuno evidenziare che il condominio, pur avendo lamentato linfondatezza della domanda attrice, non ne ha chiesto il rigetto se non nella parte in cui sia volta ad ottenere un risarcimento superiore rispetto alle somme già versate banco judicis: il contr addittorio tra le parti si è infatti incentrato sulla determinazione del danno effettivamente subito dal signor V\*\*\*\*a. Nellambito dellaccertamento preventivo già citato, in particolare, lausiliare del giudice ha ritenuto di dover riconoscere a tale tit olo un importo pari ad euro 4.975,00 oltre oneri fiscali (ovvero ad euro 6.069,50), comprensivo del costo per il ripristino delle pareti, per la riparazione dei mobili (indicando la ragionevole decurtazione del loro valore, ove non riparabili), per la sost ituzione del battiscopa e la pulizia dei locali (cfr.pagg. 6 -8 della relazione peritale).

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. risultano ragionevoli sia nella parte in cui hanno tenuto conto delloggettivo valore dei mobili danneggiati, sia nella parte in cui hanno escluso dalla valutazione le consulenze non necessarie (come quella idrogeologica) e le spese non riferibili allimmobile oggetto del presente giudizio.

Lattore chiede poi che gli vengano risarciti i costi per il trasferimento del suo nucleo familiare in un residence per il tempo necessario ai lavori, ovvero per almeno dodici giorni (secondo quanto

# pagina 4 di 5

confermato dallo stesso C.T.U.): tenuto conto dei preventivi prodotti, può essere riconosciuto a tale titolo un importo forfettario pari ad euro 1 .000,00 comprensivo di ogni onere.

Tenuto conto altresì delle problematiche igieniche derivanti dalle infiltrazioni degli scarichi, debbono essere riconosciuti anche i costi necessari per la pulizia degli indumenti presenti nellarmadio danneggiato: tenuto conto del preventivo proposto ma anche delle spese che sarebbero state comunque

sostenute nel corso del tempo, risulta equo riconoscere a tale titolo un ulteriore importo pari ad euro 500,00.

Possono inoltre essere liquidati quali ulteriori danni i costi sostenuti per laccertamento tecnico preventivo, giustificato dalla recisa contestazione che il condominio convenuto aveva inizialmente espresso a fronte delle richieste avanzate dallattore: tenuto conto peraltro delloggettivo valore del procedimento e di quanto liquidato (ad esempio) in favore del C.T.U., possono essere riconosciuti a tale titolo per le spese legali euro 2.000 (ovvero euro 2.898,00 comprensivi di rimborso forfettario spese generali ed oneri fiscali e previdenziali) e per lonorario del c onsulente tecnico di parte euro 1.000,00 (ovvero euro 1.268,80 comprensivi di oneri previdenziali e fiscali).

Deve poi essere rimborsato limporto complessivamente pari ad euro 866,30 (già comprensivo di oneri)

pacificamente versato dallattore in favore d el C.T.U. che ha svolto la propria opera nellaccertamento tecnico preventivo.

Si perviene così allimporto complessivamente pari ad euro 12.602,60.

Lattore ha poi richiesto il risarcimento del disagio subito negli ultimi anni, tenuto conto anche delle problematiche respiratorie che avrebbe manifestato unitamente alla moglie.

E peraltro opportuno rammentare che, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi a riguardo, i l danno non patrimoniale der ivante dalla lesione dei diritti inviolabili

della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione

dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri

di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re

ipsa " (leggasi ad esempio Cass. Sez. 6 L, ordinanza n.29206 del 12.11.2019).

Nel caso di specie, peraltro, è emerso come il cattivo odore si stesse attenuando già allepoca delle operazioni peritali (ovvero nel gennaio 2018) e come soprattutto talune problematiche dovessero imputarsi alla s celta del signor V\*\*\*\*a di ripitturare le pareti quando ancora non si erano asciugate (cfr

pag. 4 della relazione peritale): è evidente che le conseguenze derivanti da tale scelta (seppure comprensibile, discutendosi dellimmobile in cui lattore abita un itamente alla moglie) non possono farsi ricadere su altri soggetti.

### pagina 5 di 5

Nulla può quindi essere liquidato a tale titolo e neppure per quanto riguarda lattività svolta dal geologo, tenuto conto delle considerazioni già sopra svolte.

Dallimporto sopra liquidat o, pari ad euro 12.602,60 comprensivi di ogni onere, devessere detratto lacconto pari ad euro 11.500,00 già versato dal condominio nel corso del giudizio: in parziale accoglimento della domanda attorea, la parte convenuta devessere pertanto condannata a versare in favore dellattore la somma residua pari ad euro 1.102,60, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla notifica dellatto di citazione sino alleffettivo esborso.

Simpone invece il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzat a dallattore ai sensi dellart.96 c.p.c., tenuto conto che la difesa del condominio non risulta esser stata temeraria, ma piuttosto fondata sugli elementi desumibili dagli accertamenti via via svolti.

Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti e del loro comportamento processuale (ovvero

Sentenza n. 4-2022 Pubblicata il 03/01/2022 RG n. 6965/2018

del fatto che quasi contestualmente alla notifica dellatto introduttivo il condominio ha provveduto allultima riparazione prevista e che lattore da parte sua ha scelto di proseguire il contenzioso

nonostante a vesse ricevuto a titolo di acconto somme poco inferiori rispetto al risarcimento oggi liquidato), sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 6965/2018, avente per oggetto:

# RISARCIMENTO DANNI

così provvede:

In parziale accoglimento della domanda attorea e tenuto conto degli acconti già versati banco judicis , DICHIARA TENUTO e CONDANNA il condominio di via A\*\*\*\*S, 256 ad Ancona, in persona dellamministratrice pro tempore, a corrispondere in favore del signor L\*\*\*\*a V\*\*\*\*a la somma residua pari ad euro 1.102,60, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla notifica dellatto di

F L W D ] L R Q H V L Q R D O O ¶ H I I H W W L Y R RIGETTA la domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dellart.96 c.p.c..

DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Ancona il 3 gennaio 2022

Il Giudice

d.ssa Valentina RASCIONI